*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 291

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 17 ottobre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.790 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Liguria



# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Mercoledì 26 luglio 1978 alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jaime Sommariba Salazar, ambasciatore della Repubblica del Nicaragua, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

**(6944)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1266**.

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 26, relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di berbero muta denominazione in lingua e letteratura berbera; l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu; l'insegnamento di epigrafia e antichità greco-romane è scisso nei due insegnamenti di epigrafia ed istituzioni greche e epigrafia ed istituzioni romane.

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

paletnologia;
protostoria europea;
numismatica greca e romana;
topografia dell'Italia antica;
storia della storiografia antica;
lingue dell'Italia antica (o dell'Italia pre-romana);
storia della grammatica greca e latina;
paleografia greca;
paleografia latina;
metrica e ritmica greca e latina;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale.

Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale.

L'art. 30, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, è modificato nel senso che gli insegnamenti di berbero, gelez, somalo e tigrino mutano la denominazione rispettivamente in quella di lingua e letteratura berbera, lingua e letteratura gelez, lingua e letteratura somala, lingua e letteratura tigrina. Nello stesso elenco l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu.

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale.

L'art. 34, relativo al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, è modificato nel senso che gli insegnamenti fondamentali, comuni alle tre sezioni, di glottologia e geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa, da biennali diventano annuali, mentre gli insegnamenti fondamentali per la sezione vicino e medio Oriente di islamistica o religioni e filosofie dell'India o religioni dell'Iran e dell'Asia centrale e di storia dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea, da annuali diventano biennali. Inoltre, per la sezione Africa, gli insegnamenti di religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa o islamistica e di storia dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea, da annuali diventano biennali.

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

a) *per la sezione estremo Oriente*:

storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
musicologia dei Paesi dell'Asia;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte coreana;
linguistica cinese;
paletnologia;

b) *per la sezione vicino e medio Oriente*:

storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
musicologia dei Paesi dell'Asia;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Afghanistan e dell'India nord-occidentale;
epigrafia iranica;
linguistica indiana;
lingua e letteratura Tamil;
linguistica e letterature orali dravidiche;
lingua e letteratura pashto;
kurdologia;
paletnologia;

c) *per la sezione Africa*:

storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
musicologia dei Paesi dell'Asia;
paletnologia.

Inoltre, per la sezione Africa gli insegnamenti di berbero, gelez, somalo, tigrino, mutano denominazione rispettivamente in lingua e letteratura berbera, lingua e letteratura gelez, lingua e letteratura somala, lingua e letteratura tigrina. L'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu.

L'art. 37, relativo al corso di laurea in filosofia e storia dell'Europa orientale, è modificato nel senso che, per l'indirizzo slavo, nell'insegnamento fondamentale di storia di una lingua slava: russa, polacca, ceca, croata, slovena, serbo-croata, bulgara, viene soppressa la parola « russa » mentre viene aggiunto l'insegnamento fondamentale di storia della lingua russa.

Nello stesso articolo, l'insegnamento fondamentale di etnologia, per l'indirizzo finno-ugrico, cambia denominazione in folclore dei popoli dell'Europa orientale.

Inoltre, l'insegnamento complementare di storia della lingua russa è soppresso.

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

storia bizantina;
storia della Polonia e dei Paesi baltici;
storia dell'Europa centrale;
storia del sud-est europeo;
storia delle Chiese e dei movimenti religiosi nell'Europa orientale;
storia dell'arte moderna nell'Europa orientale;
storia della lingua ungherese;
storia della lingua finlandese;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale.

L'art. 50, relativo alla scuola orientale, è soppresso e sostituito dal seguente:

Sono titoli di ammissione le lauree in lingue e civiltà orientali, lettere, lingue e letterature straniere moderne, filosofia, storia, scienze politiche - indirizzo

Asia e Africa, scienze politiche - indirizzo Europa orientale, nonché le lauree rilasciate dall'Istituto universitario orientale secondo il precedente statuto e inoltre quelle lauree di ogni altro tipo che il consiglio della scuola riterrà valide sulla base del curriculum degli studi seguiti dal singolo richiedente.

Art. 52 - nell'elenco degli insegnamenti della scuola orientale di perfezionamento, l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letterature swahili e lingue e letterature bantu, mentre l'insegnamento di berbero muta denominazione in lingua e letteratura berbera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre* 1978
*Registro n.* 109 *Istruzione, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1267.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 25, 27, 30, 31, 33, 36 e 40, relativi al corso di laurea in scienze politiche, sono modificati nel modo seguente:

Art. 25 - è integrato con il seguente ultimo comma:

« Il consiglio di facoltà può derogare alla norma di cui al comma precedente nel caso di studenti provenienti da altre facoltà o già laureati ».

Art. 27 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente è tenuto a seguire i corsi con durata biennale ed a superare i relativi esami in due lingue straniere moderne. Una di queste deve essere l'inglese o il francese; l'altra è a scelta dello studente, con preferenza per quelle insegnate nella facoltà. La frequenza del corso di lingua inglese o di lingua francese deve aver luogo nel biennio propedeutico ».

Art. 30 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami di almeno dieci materie indicate nell'elenco predisposto dalla facoltà per ciascun indirizzo. Di questi corsi non più di sette e non meno di quattro sono stabiliti nel piano ufficiale della facoltà come obbligatori; gli altri sono a scelta dello studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco ».

Art. 31 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio di facoltà prima dell'inizio di ciascun anno accademico predispone il piano di studi ufficiale che fissa gli insegnamenti, distribuiti per l'anno di corso.

Comunque, a norma delle vigenti leggi gli studenti possono presentare motivati piani di studio individuali, divisi per anno di corso e contenenti un numero di insegnamenti pari a quello indicato nel piano ufficiale.

Tali piani, ove approvati dal consiglio di facoltà, sostituiscono a tutti gli effetti il piano ufficiale ».

Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

analisi del linguaggio politico;
demografia storica;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli enti locali;
economia internazionale;
governo locale;
matematiche per le scienze sociali;
politica economica regionale;
politica economica internazionale;
sistemi economici comparati;
storia dell'America latina;
storia delle istituzioni sociali e politiche;
storia dei movimenti sindacali;
storia del movimento operaio;
storia delle dottrine sociali;
storia moderna e contemporanea dell'Asia;
storia moderna contemporanea del sub-continente indiano;
geografia sociale;
sociologia della conoscenza;
sociologia dell'educazione;
sociologia delle comunicazioni di massa.

Lo stesso elenco è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Storia moderna e contemporanea dell'Asia centrale » muta la denominazione in quella di « Storia moderna e contemporanea dell'Iran e dell'Asia centrale ».

Art. 36 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto ».

Art. 40 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato nell'ambito delle materie dell'indirizzo seguito e di quelle del biennio propedeutico direttamente connesse e nella discussione della stessa. La relativa comunicazione alla segreteria della facoltà deve aver luogo almeno sei mesi prima della sessione di esame ».

Dopo l'art. 62, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia:

Art. 63. — Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti:

anatomia ed istologia patologica;
anatomia umana normale;
antropologia criminale;
biologia generale e genetica medica;
chimica biologica;
chirurgia vascolare;
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
clinica delle malattie infettive;
clinica delle malattie nervose e mentali;
clinica dermosifilopatica;
clinica medica generale e terapia medica I;
clinica medica generale e terapia medica II;
clinica neurochirurgica;
clinica oculistica;
clinica odontoiatrica:
clinica ortopedica;
clinica ostetrica e ginecologica;
clinica otorinolaringoiatrica;
clinica pediatrica;
clinica psichiatrica;
clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio;
farmacologia I;
farmacologia II;
fisiologia umana;
gerontologia e geriatria;
idrologia medica;
igiene;
istologia ed embriologia generale;
medicina del lavoro;
medicina legale delle assicurazioni;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
microbiologia;
patologia generale;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
patologia speciale medica e metodologia clinica I;
radiologia e terapia fisica;
semeiotica chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *ottobre* 1978
*Registro n.* 109 *Istruzione, foglio n.* 190

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

**Nomina del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale delle Funivie Savona - S. Giuseppe, società italiana per il gas p.a.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il sig. Giuseppe Miconi, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale delle Funivie Savona - S. Giuseppe, società italiana per il gas p.a. ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giovanni Robaldo è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale delle Funivie Savona - S. Giuseppe, società italiana per il gas p.a. in sostituzione del sig. Giuseppe Miconi, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 17 agosto 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro della sanità*
ANSELMI

*Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

**(8099)**

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Perniceni, in Cesano Maderno.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carne bovina congelata di origine e provenienza Uruguay la ditta Salumificio Perniceni di Cesano Maderno ha effettuato un pagamento anticipato di dollari 127.262,75 di cui al mod. *B*-Import n. 5279239 del 25 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 novembre 1975 e 12 marzo 1976 rispettivamente per $ 27.171,25 e $ 98.254,90 con un ritardo, quindi, di nove e centotrentotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; mentre per la differenza di $ 1.836,60 non si è verificata alcuna importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 495108 del 18 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il mancato sdoganamento di merce per $ 1.836,60 non è stato giustificato; per la residua quota di $ 27.171,75 e di dollari 98.254,90 questo Ministero ha provveduto per la liberazione delle relative cauzioni con nota n. V/462338 in pari data e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Perniceni di Cesano Maderno mediante fidejussione del Credito artigiano nella misura del 5 % di $ 1.836,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(7947)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia di Siracusa.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8124)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia di Siracusa.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978 e 26 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(8125)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

**Revoca alla S.p.a. Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia, dell'autorizzazione all'esercizio del magazzino generale in Reggio Emilia, via Timavo n. 35.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1955, con il quale la S.p.a. Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, via Timavo n. 35, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio parmigiano-reggiano;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1977, con il quale la società predetta è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), via Togliatti n. 36/a, una succursale del magazzino generale gestito in Reggio Emilia, da adibire al deposito di formaggio parmigiano-reggiano;

Vista l'istanza in data 1° giugno 1978, con la quale la S.p.a. Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia ha chiesto che le sia revocata l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale di Reggio Emilia e che la succursale di Montecavolo di Quattro Castella sia considerata unica sede del magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 205 dell'11 luglio 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione, attribuita con il decreto ministeriale 17 giugno 1955, di cui alle premesse, alla S.p.a. Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, via Timavo n. 35, ad ivi esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio parmigiano-reggiano è revocata.

Art. 2.

La sede succursale del predetto magazzino generale, sita in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), via Togliatti n. 36/a, diventa unica sede del magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8006)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di ottobre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli

enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del 24 ottobre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 ottobre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *ottobre* 1978
*Registro n.* 23 *Tesoro, foglio n.* 176

**(8189)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di ottobre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 ottobre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *ottobre* 1978
*Registro n.* 23 *Tesoro, foglio n.* 175

**(8190)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di ottobre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 ottobre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *ottobre* 1978
*Registro n.* 23 *Tesoro, foglio n.* 177

**(8191)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.
Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1830 mod. 25 A D.P.. — Data: 16 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Pennesi Alfredo, nato a Roma il 5 luglio 1934. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(7981)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Enozeb dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 15 aprile 1972 all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Enozeb, già registrato al n. 0745.

**(8066)**

### Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Trifene alghe dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 4 dicembre 1972 all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Trifene alghe, già registrato al n. 1043.

**(8067)**

### Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Micene bianco dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 11 ottobre 1972 all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Micene bianco, già registrato al n. 1034.

**(8068)**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento d'ufficio della Latteria sociale turnaria di Monteaperta - Soc. coop. a r.l., in Taipana

Con deliberazione 6 settembre 1978, n. 3453, la giunta regionale ha disposto di procedere allo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, della «Latteria sociale turnaria di Monteaperta - Soc. coop. a r.l., categoria agricola, in frazione Monteaperta del comune di Taipana (Udine), costituita il 18 aprile 1924 per rogito del notaio Burini dott. Ernesto di Tarcento.

Con lo stesso atto è stato nominato commissario liquidatore il dott. Ugo Di Martino, commercialista, domiciliato a Udine, via Deciani n. 95.

**(8011)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto ministerale 1° febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1978, registro n. 7 Difesa, foglio n. 55, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso dianzi citato;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1) s.ten. comm. cpl. cong. Mignone Antonio Walter, nato il 10 luglio 1951 . . . punti 37,620
2. Ferrazzoli dott. Angelo, nato il 6 giugno 1950 . . . . . . . . . » 36,525
3. s.ten. cav. cpl. cong. Stuffi Francesco, nato il 6 agosto 1953 . . . . . . . » 35,565
4. s.ten. amm. cpl. 1ª nomina Spedicato Mariano, nato l'8 dicembre 1953 . . . . » 33,325
5. s.ten. f. cpl. cong. Di Nino Antonino, nato il 3 novembre 1952 . . . . . . . » 30,370
6. s.ten. f. cpl. 1ª nomina Altiero Nicola, nato il 4 settembre 1954 . . . . . . » 29,375
7. s.ten. comm. cpl. 1ª nomina Fiocco Giuseppe, nato il 4 novembre 1952 . . . . » 28,450

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. comm. cpl. cong. Mignone Antonio Walter . . . . . . . . . punti 37,620
2) Ferrazzoli dott. Angelo . . . . . » 36,525
3) s.ten. cav. cpl. cong. Stuffi Francesco . . » 35,565
4) s.ten. amm. cpl. 1ª nomina Spedicato Mariano . . . . . . . . . » 33,325
5) s.ten. f. cpl. cong. Di Nino Antonino . . » 30,370
6) s.ten. f. cpl. 1ª nomina Altiero Nicola . . » 29,375
7) s.ten. comm. cpl. 1ª nomina Fiocco Giuseppe . . . . . . . . . » 28,450

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1978

*Il Ministro*: RUFFINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *agosto* 1978
*Registro n.* 22 *Difesa, foglio n.* 393

**(8012)**

# REGIONE LOMBARDIA

## Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 22/San/Mn in data 8 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1975;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte dei candidati indicati nella predetta graduatoria;

Ritenuto che non ricorrono gli estremi per l'applicazione delle precedenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Viste le dichiarazioni rese dai sindaci dei comuni interessati attestanti che la copertura dei relativi posti di medico condotto è compatibile con le disposizioni della legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega del presidente della regione Lombardia 21 aprile 1978, n. 355;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Bulgarelli dott. Guido: 2ª condotta medica del comune di Quistello, frazione Nuvolato;

Antonioli dott. Fermo: condotta consortile di Bondanello di Moglia;

Caliari dott. Paolo: 2ª condotta medica del comune di Marmirolo, frazione Pozzolo;

Zagnoli dott Massimo: condotta medica unica del comune di Revere;

Branchi dott Achille: 2ª condotta medica del comune di Sabbioneta, frazione Breda Cisoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: MANFREDI

(8014)

## Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 154/San.Co in data 26 maggio 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1976;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate e dall'ordine provinciale dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Considerato che i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe sono contenuti entro i limiti numerici di cui all'articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 53;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1977, n. 654;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

*Componenti*:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale f.f. di Varese;

Lovotti prof. dott. Adalberto, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale di Lecco;

Valsecchi prof. dott. Aldo, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale di Cantù;

Morini Giancarla, ostetrica condotta del comune di Sormano.

*Segretario*:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino degli atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 27 aprile 1978

p. *L'ufficio medico provinciale*: MALDINI

(8015)

# OSPEDALE CIVILE DI CARIGNANO

## Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carignano (Torino).

(3618/S)

# OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

## Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

nove posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(3623/S)

## OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

**Concorso ad un posto di assistente di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

**(3606/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

**Concorso ad un posto di assistente di radioterapia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

**(3607/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

**Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

**(3608/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

**Concorso ad un posto di assistente di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro).

**(3609/S)**

## OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

**Concorso ad un posto di direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palestrina (Roma).

**(3610/S)**

## OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

**(3611/S)**

## OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

**Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

**(3612/S)**

## OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

**Concorso ad un posto di primario del servizio di oncologia con aggregato centro tumori**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di oncologia con aggregato centro tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

**(3614/S)**

## OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

**(3627/S)**

## OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

**(3625/S)**

## OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

**(3626/S)**

## OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale (a tempo pieno);

due posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

**(3624/S)**

## OSPEDALE « B. NAGAR » DI PANTELLERIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto di ortopedia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pantelleria (Trapani).

**(3628/S)**

## OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

**(3620/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

**Aumento del numero dei posti del concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia**

Il numero dei posti del concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 26 settembre 1978, è elevato a due mediante riunione con analogo concorso il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 7 agosto 1978.

Resta fermo il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

**(3629/S)**

## OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

**Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata).

**(3619/S)**

## ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

**Concorso ad un posto di aiuto anestesista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

**(3615/S)**

## OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto ed un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

**(3639/S)**

# REGIONI

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. **41.**

**Ulteriori deleghe in agricoltura.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative di cui alle leggi regionali 24 gennaio 1978, n. 9, 24 gennaio 1978, n. 11, art. 2, e 24 gennaio 1978, n. 12, sono delegate dal 1° luglio 1978 alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni.

L'esercizio della delega è disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, dopo l'espressione « al credito di esercizio ed al credito di miglioramento rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1750 » sono aggiunte le parole « e successive modificazioni e integrazioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 luglio 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. **42.**

**Provvedimenti per agevolare l'approvvigionamento della energia elettrica nelle zone rurali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione finanzia l'approvvigionamento dell'energia elettrica a case rurali abitate permanentemente o almeno sei mesi continuativi l'anno da coltivatori diretti.

Per abitazione rurale, s'intende quella che, occupata a giusto titolo, sia al servizio di una azienda che impieghi nell'anno mano d'opera per almeno centoventi giornate lavorative.

Nelle zone di montagna o svantaggiate, indicate nella direttiva (CEE) n. 273/75, il limite delle giornate lavorative impiegate in azienda è fissato a ottanta.

Art. 2.

Sono ammessi al finanziamento i lavori di costruzione di tutte le opere necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica per gli usi di illuminazione e di forze motrici, ivi compresi gli allacciamenti alle singole utenze.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della presente legge il programma di elettrificazione rurale adottato dalle comunità montane e dai consorzi dei comuni ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, sulla base delle domande degli interessati deve indicare, in ordine prioritario, le zone di elettrificazione, il numero delle utenze da servire, il numero dei componenti la famiglia e gli addetti all'azienda, il costo presumibile degli impianti.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni stabiliscono l'ordine di priorità dando comunque precedenza alle domande dei coltivatori diretti che si dedicano esclusivamente alla coltivazione del fondo.

Art. 4.

Sulla base del programma di cui all'articolo precedente la giunta regionale, previa stipulazione di apposita convenzione con l'E.N.E.L. perchè questa provveda all'elaborazione dei progetti esecutivi, all'esecuzione dei lavori ed alla partecipazione alla spesa nella misura del 20 per cento, approva i progetti e dispone il finanziamento, erogando le somme necessarie alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per la erogazione dell'energia elettrica.

Art. 5.

Al fine dell'esame dei progetti esecutivi la giunta regionale, ogni tre mesi, delibera la spesa massima ammissibile per ogni famiglia, avuto riguardo ai costi quali risultano determinati dal Ministero dell'industria e commercio.

La commissione prevista dall'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, richiamata dall'art. 13 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, è soppressa.

Art. 6.

In alternativa agli interventi di cui agli articoli precedenti le comunità montane ed i consorzi dei comuni possono erogare contributi in conto capitale, pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino alla cifra massima di L. 10.000.000, per consentire, nei limiti di cui all'art. 1, ai coltivatori diretti che ne facciano richiesta, di approvvigionarsi di energia elettrica con mezzi diversi da quelli previsti dagli articoli 4 e 5 a fini domestici e per le necessità aziendali.

E' data priorità all'installazione di attrezzature ed alla produzione di energia elettrica mediante conversione dell'energia solare, geotermica, eolica o idrica.

A tale scopo la giunta regionale, sulla base del piano di cui all'art. 3 avuto riguardo ai progetti che, per effetto del limite di cui al primo comma dell'articolo precedente, non hanno potuto essere ammessi al finanziamento, dispone la erogazione alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni dei fondi necessari per la concessione del contributo di che trattasi.

La giunta regionale riserva una somma non superiore al 20 per cento dell'apposito stanziamento di bilancio per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Dopo sei mesi a partire dalla data di attribuzione del contributo regionale, le comunità montane ed i consorzi dei comuni devono trasmettere alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei rispettivi programmi.

In caso di mancata attuazione dei programmi la giunta regionale, udite le comunità montane ed i consorzi dei comuni, dispone la revoca del contributo.

Art. 7.

Alla copertura della spesa ammontante per l'anno 1978 a L. 435.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari somma dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e conseguente iscrizione nel medesimo stato di previsione del cap. 6545 « Contributo in conto capitale per lo sviluppo della elettrificazione rurale » con lo stanziamento di lire 435.000.000.

Art. 8.

Al finanziamento delle provvidenze previste dalla presente legge per gli esercizi finanziari successivi al 1978 si provvede con i relativi bilanci.

Art. 9.

*Norma transitoria*

Limitatamente all'anno 1978, in deroga all'art. 3, la giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti esecutivi udite le comunità montane ed i consorzi dei comuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 luglio 1978

CAROSSINO

---

## LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. 43.
**Indennità di carica e di presenza e rimborso spesa agli amministratori delle comunità montane.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' consentito alle comunità montane disporre, con provvedimento consiliare, la corresponsione ai presidenti di una indennità mensile di carica contenuta entro i limiti sottoelencati:

*A*) L. 140.000, per le comunità che contino fino a 8000 abitanti;

*B*) L. 160.000, per le comunità che contino fino a 15.000 abitanti;

*C*) L. 200.000, per le comunità che contino oltre 15.000 abitanti.

Agli altri componenti della giunta può essere corrisposta, previa adozione di apposito provvedimento consiliare, una indennità mensile di carica in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita ai presidenti.

I consigli delle comunità possono, inoltre, deliberare la corresponsione a ciascun consigliere di una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio stesso. L'indennità può essere corrisposta nella misura fino a L. 10.000 ed è cumulabile con quelle contemplate nei commi precedenti.

Con provvedimento consiliare le comunità possono disporre che ai consiglieri residenti fuori del comune, sede della comunità stessa, sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle comunità secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 2.

Le indennità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con le indennità parlamentari, regionali, provinciali e comunali ad eccezione di quelle contemplate dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 3.

Le comunità montane possono disporre con provvedimento consiliare che ai consiglieri delle comunità i quali, per l'espletamento del loro mandato, si recano fuori del territorio della comunità stessa, venga corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, ovvero, qualora siano autorizzati ad usare mezzi propri, venga rimborsata una indennità chilometrica pari a L. 85 per ogni chilometro di percorso.

Ai medesimi può inoltre essere attribuita l'indennità di missione secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 4.

Le comunità che intendono avvalersi delle norme disciplinate dalla presente legge dovranno provvedere ad inserire nel bilancio di previsione apposito stanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 luglio 1978

CAROSSINO

---

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. 44.

**Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici: modifiche alle leggi regionali 6 febbraio 1974, n. 7 e 30 maggio 1975, n. 28.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di una razionale utilizzazione del territorio, sostiene l'iniziativa dei comuni per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici, finalizzati al superamento degli squilibri territoriali e settoriali, all'allargamento della base produttiva, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e paesistiche del territorio ligure.

A tal fine, la Regione partecipa agli oneri relativi allo studio ed alla redazione dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali, dei regolamenti edilizi con programma di fabbricazione, dei piani, anche consortili, relativi alla edilizia residenziale pubblica ed alle aree da destinare ad insediamenti produttivi e dei piani particolareggiati con particolare riguardo a quelli per il risanamento conservativo dei centri storici.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente la Regione concede contributi secondo i criteri e con le modalità di seguito indicati:

*a*) ai comuni incaricati dalla Regione della redazione dei piani regolatori generali intercomunali a norma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, qualora questa superi L. 12.000.000, del 50 per cento della spesa eccedente tale cifra, fino ad un contributo massimo di L. 20.000.000;

*b*) ai comuni con popolazione non superiore a 5000 e non inferiore a 1000 abitanti per la formazione o la revisione dei piani regolatori generali, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissbile e, qualora questa superi L. 7.500.000, del 50 per cento della spesa eccedente tale cifra, fino ad un contributo massimo di L. 12.000.000;

*c*) ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti per la formazione o la revisione dei piani regolatori generali o dei regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione, in misura pari alla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di L. 4.000.000;

*d*) ai comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti:

1) per la formazione dei piani particolareggiati volti al risanamento conservativo dei centri storici, in misura pari alla spesa riconosciuta ammissibile fino ad un massimo di lire 12.000.000;

2) per la formazione o la revisione degli altri strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 1, nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un massimo di L. 7.500.000.

I contributi di cui al comma precedente, lettere *a*), *b*) e *c*) sono incrementati, su richiesta del comune, di una somma pari al 50 per cento della spesa prevista per indagini relative all'assetto geologico ed idrogeologico del territorio, fino ad un massimo di L. 1.500.000.

La spesa ammissibile viene valutata con riferimento alle vigenti tariffe professionali in quanto applicabili e, per quanto concerne gli strumenti urbanistici attuativi, in relazione anche alla congruità della rispettiva estensione.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi una sola volta per ogni strumento urbanistico; è peraltro consentito, su istanza del comune, l'adeguamento dei contributi già concessi a nuovi eventuali maggiori limiti introdotti da leggi entrate in vigore successivamente alla concessione dei contributi stessi, fermo restando l'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile in tale sede.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi alle comunità montane al fine di promuovere la formazione di strumenti urbanistici generali e attuativi coordinati a livello sovracomunale, ferme restando le competenze dei singoli comuni per quanto riguarda la loro adozione secondo la normativa vigente.

I contributi sono concessi alle seguenti condizioni:

*a*) che almeno due comuni compresi nel territorio della comunità ed aventi titolo alla concessione dei contributi richiesti si convenzionino con la comunità stessa per l'affidamento al suo ufficio tecnico dell'incarico della progettazione dei rispettivi strumenti urbanistici;

*b*) che la comunità montana istituisca un ufficio tecnico in grado di assolvere anche ai compiti di progettazione degli strumenti urbanistici comunali;

*c*) che il personale addetto a tale ufficio comprenda almeno un architetto od un ingegnere con incarico a termine e a tempo piano, salva la possibilità di avvalersi anche della collaborazione di consulenti esterni qualificati.

I predetti contributi sono concessi alla comunità montana con la maggiorazione del 20 per cento della somma determinata a norma delle lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo precedente.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei comuni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo precedente per la progettazione degli strumenti urbanistici attuativi dei comuni compresi nel territorio del piano intercomunale.

Art. 4.

A corredo della domanda relativa ai contributi di cui al precedente art. 2, i comuni interessati devono trasmettere alla Regione copia della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale decidono di procedere alla redazione o alla revisione degli strumenti urbanistici e indicano gli obiettivi da conseguire, sulla base di valutazioni relative all'uso attuale del suolo, al patrimonio edilizio esistente ed alle risorse disponibili, nonchè il programma di lavoro, la spesa prevista ed i tempi occorrenti.

La suddetta deliberazione comunale deve indicare altresì gli elementi necessari per valutare la spesa ammissibile ai fini dello incremento del contributo per le indagini concernenti l'assetto geologico e idrogeologico del territorio.

Nel caso in cui la domanda di contributo si riferisca alla redazione di strumenti urbanistici attuativi, la stessa dovrà altresì contenere l'indicazione relativa alla superficie ed alla volumetria interessate dal progetto.

La deliberazione di cui al presente articolo deve essere trasmessa con le eventuali osservazioni formulate dagli organismi del decentramento, da enti o associazioni o da cittadini singoli.

Art. 5.

A corredo della domanda relativa ai contributi previsti dal precedente art. 3, gli enti interessati devono trasmettere alla Regione la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni stabilite dal predetto articolo e quant'altro occorra per la determinazione del contributo.

Art. 6.

I contributi, previa verifica delle condizioni di ammissibilità e valutazione dei programmi e degli obiettivi prospettati dagli enti richiedenti, sono concessi secondo l'ordine di ricevimento delle domande e nei limiti di cui al successivo art. 7, con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico urbanistico.

La spesa relativa a ciascun contributo concesso è impegnata e liquidata in due rate di cui la prima, pari al 50 per cento della somma accordata, a seguito dell'accoglimento della domanda e la seconda sul bilancio relativo all'esercizio in corso all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1978 mediante prelevamento dell'importo di L. 200.000.000 dal cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o investimenti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo e corrispondente istituzione dei capitoli 1000 « Contributi ai comuni per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici » e 1005 « Contributi ai comuni per la formazione dei piani particolareggiati per il risanamento conservativo dei centri storici » con lo stanziamento di L. 100.000.000 ciascuno in termini di competenza.

Per esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

Art. 8.

Sono considerate valide agli effetti della presente legge le istanze presentate dai comuni a norma dell'art. 11, terzo comma, della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni.

Al fine di ottenere l'incremento del contributo previsto dall'art. 2, secondo comma, le predette istanze debbono essere integrate dalla documentazione prescritta dall'art. 4, secondo comma.

Alle istanze di cui al primo comma concernenti la formazione o la revisione dei programmi di fabbricazione, continuano ad applicarsi i limiti rispettivamente previsti dall'art. 10, lettera *b*), della citata legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni.

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 9-*bis*, 12, 13 e, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo precedente, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° agosto 1978

CAROSSINO

---

## LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. 45.

**Attività di promozione culturale della regione Liguria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nell'ambito dei principi e delle finalità statutarie, allo scopo di favorire l'elevazione culturale delle comunità liguri e il più ampio decentramento nonchè il pluralismo dell'espressione e dell'informazione, la Regione svolge attività di promozione educativa e culturale.

La Regione concede, a tal fine, contributi a enti, istituzioni culturali, fondazioni, società regionali e a prevalente partecipazione di enti locali, associazioni ed organismi a larga base rappresentativa, volti al perseguimento delle predette finalità.

Al fine di garantire larga diffusione e partecipazione di tutti i cittadini, sono privilegiate le iniziative che prevedono la partecipazione diretta e indiretta di enti locali e di consorzi di enti locali.

La Regione può, inoltre, concedere contributi intesi ad agevolare forme associative nell'ambito cooperativo, costituite per le finalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

La Regione favorisce l'organizzazione di congegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed altre iniziative di interesse scientifico, storico, artistico, anche sperimentali a carattere permanente.

Sono incentivate negli interventi di cui al comma precedente le iniziative di enti pubblici tese all'attuazione di qualificati circuiti sul territorio regionale nel campo della musica e del teatro, quali componenti essenziali di processi di diffusione della cultura nell'ambito della comunità regionale, privilegiando il decentramento delle relative iniziative nei comuni e nei quartieri che, di norma, non sono sedi di spettacoli teatrali.

Hanno titolo di preferenza le iniziative volte a favorire la sperimentazione, la ricerca, la documentazione, in collegamento con il mondo della scuola nonchè quelle rivolte alla valorizzazione della conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art. 3.

I soggetti di cui all'art. 1 della presente legge per fruire dei contributi regionali devono fare domanda alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno corredata da una relazione che documenti l'attività svolta e i programmi dell'anno successivo.

La giunta regionale, sulla base delle domande, predispone uno schema di piano di riparto dei contributi da assegnarsi e lo presenta entro il 31 dicembre di ogni anno al consiglio regionale che lo approva entro il 31 marzo successivo.

La giunta regionale provvede alla concessione del contributo.

Il 50 per cento dell'ammontare di ciascun contributo è liquidato all'atto della concessione e il restante 50 per cento a iniziativa realizzata ed a seguito di un rendiconto dell'attività svolta.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1978 a L. 100.000.000, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 3605 « Contributi per attività di promozione educativa e culturale » con lo stanziamento di L. 100.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 5.
*Norma transitoria*

Per l'anno 1978 le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerate valide le domande presentate prima di tale data purchè corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3, primo comma.

Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente si provvederà agli adempimenti previsti dal secondo comma del citato art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria

Genova, addì 1° agosto 1978

CAROSSINO

**(7601)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782910)